Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 25 SETTEMBRE 1950:

Ministero della difesa - Esercito: Ricompense al valor militare.

(201 - 203 - 209)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 25 SETTEMBRE 1950:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1950, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4100)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. **784.**

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di scindere un edificio in due o più, di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari ».

Art. 2. — Al primo comma, dopo le parole: « le coadiutorie » sono aggiunte le altre: « i santuari »; alla fine del comma dopo le parole: « l'esercizio del culto pubblico » sono aggiunte le altre: « anche se della Santa Sede ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà della Santa Sede o di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.

Art. 2.

Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. Dopo le parole: « delle chiese stesse » è aggiunto il seguente periodo: « Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'art. 1 ».

Dopo le parole: « ad uso di seminari » sono aggiunte le altre: « e di istituzioni analoghe di religiosi ».

Alla fine dell'articolo dopo le parole: « distrutti da fatti bellici » sono aggiunte le altre: « anche se della Santa Sede ».

Art. 2. — Al quarto comma, le parole: « istituti pubblici di beneficenza » sono sostituite con le seguenti: « proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 ».

Art. 3-*bis* (nuovo). — « Tutti i progetti implicanti ricostruzioni ex novo o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 785.

Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1923, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorità pubbliche e gli avvisi relativi al culto ».

Art. 2.

All'art. 5 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, le parole: « Ministro per le comunicazioni » vengono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i trasporti ».

Art. 3.

L'art. 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« La tariffa base della pubblicità di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure:

lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;

lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;

lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.

I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi.

Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato ».

Art. 4.

A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicità per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti:

per quantitativo non inferiore a metri quadrati 1000, sconto del 5 per cento;

per quantitativo non inferiore a metri quadrati 2000, sconto del 10 per cento;

per quantitativo non inferiore a metri quadrati 4000, sconto del 15 per cento;

per quantitativo non inferiore a metri quadrati 8000, sconto del 20 per cento.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle Ferrovie dello Stato è quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.

Art. 6.

Al primo e al secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 5 maggio 1935, n. 1149, le parole: « a cura della milizia ferroviaria » e « per mezzo della milizia predetta », vengono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza » e « per mezzo dei Commissariati predetti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI

CATEGORIA DELLE LINEE

LINEE DI 1ª CATEGORIA

Ventimiglia stazione-Savona-Genova P.P.;
Genova Sampierdarena-Busalla-Ronco-Novi Ligure-Alessandria-Torino;
Genova Sampierdarena-Mignanego-Ronco;
Bardonecchia confine-Torino-Milano C.le o P.N.;
Milano-Pavia-Voghera;
Alessandria-Tortona-Piacenza;
Tortona-Novi Ligure;
Tortona-Arquata Scrivia;
Rogoredo-Bologna;
Milano-Padova-Venezia S.L.;
Padova-Bologna;
Iselle transito-Beura-Arona-Gallarate-Rho;
Santhià-Arona;
Milano-Mortara-Alessandria;
Gallarate-Varese-Porto Ceresio;
Milano-Chiasso;
Verona P.N.-Trento-Brennero;
Venezia Mestre-Treviso-Casarsa-Udine;
Udine-Gemona Ospedaletto-Tarvisio;
Udine-Cormons-Gorizia C.le-Monfalcone-Santa Croce di Trieste-Trieste C.;
Venezia Mestre-Portogruaro-Cervignano del F.-Grado-Monfalcone,
Genova P.P.-Pisa;
Pisa-Livorno C.-Civitavecchia-Roma;
Bologna-Buttapietra-Verona;
Bologna-Vernio-Firenze;
Bologna-Ancona-Foggia-Lecce;
Pisa-Empoli-Firenze Rifredi;
Firenze-Chiusi-Roma;
Roma-Formia-Villa Literno-Aversa-Napoli;
Villa Literno-Napoli Merg.-Napoli P.G.-Via Gianturco;
Aversa-Caserta-Foggia;
Napoli-Cancello-Capua;
Napoli-Battipaglia.

LINEE DI 2ª CATEGORIA

Bussoleno-Susa;
Savona Letimbro-Bra-Trofarello;
Ceva-Mondovì-Fossano;
Trofarello-Chieri;
Genova Sampierdarena-Acqui;
Alessandria-Ovada;
Cavallermaggiore-Bra-Nizza Monferrato-Alessandria;
Cantalupo-Acqui;
Torino-Torre Pellice;
Bricherasio-Barge;
Cuneo-San Dalmazzo di Tenda confine;
Ventimiglia stazione-Piena confine;
Cuneo-Savigliano-Carmagnola;
Chivasso-Aosta-Pré Saint Didier;

Castel Rosso-Casale Popolo;
Vercelli-Mortara-Cava Carbonara-Gravellone Transito;
Vercelli-Casale Monferrato-Valenza;
Bressana Bottarone-Broni;
Oleggio-Sesto Calende-Pino;
Arona-Oleggio-Novara-Mortara;
Gallarate-Laveno Mombello;
Albate Camerlata-Lecco;
Monza-Lecco-Colico-Chiavenna;
Colico-Sondrio;
Calolzio O-Bergamo-Rovato;
Usmate-Ponte San Pietro;
Bergamo-Cremona-Fidenza;
Fidenza-Salsomaggiore;
Pavia-Casalpusterlengo;
Piacenza-Castelvetro;
Parma-Piadena-Brescia;
Codogno-Cremona-Mantova-Cerea-Legnano-Monselice;
San Candido-Fortezza;
Trento-Castelfranco V.-Venezia Mestre;
Verona P. N.-Mantova-Modena;
Bolzano Gries-Merano;
Treviso-Montebelluna-Calalzo Pieve di Cadore;
Udine-Cervignano del Friuli-Grado;
Palmanova-San Giorgio di Nogaro;
Pisa-Lucca-Pistoia;
Prato-Pistoia-Bologna;
Viareggio-Lucca;
Livorno-Colle Salvetti;
Empoli-Siena-Chiusi;
Ancona-Ancona Marittima;
Fidenza-Fornovo;
Parma-Vezzano;
Santo Stefano di Magra-Sarzana;
Ferrara-Ravenna-Rimini;
Castelbolognese-Lugo-Ravenna;
Falconara Marittima-Foligno-Orte;
Terontola-Foligno;
Pescara P. N.-Sulmona-Roma;
Roma-Cassino-Capua;
Roma Trastevere-Viterbo P. F.;
Foggia-Lucera;
Cancello-Codola;
Torre Annunziata C.-Gragnano;
Cancello-Torre Annunziata C.;
Codola-Nocera Inferiore;
Bari-Gioia del Colle-Taranto;
Brindisi-Francavilla Fontana-Taranto;
Battipaglia-Reggio Calabria C.;
Villa San Giovanni-Messina M.;
Messina M.-Palermo C.;
Messina M.-Siracusa M.

LINEE DI 3ª CATEGORIA

Tutte quelle non iscritte nelle precedenti categorie.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

LEGGE 21 agosto 1950, n. 786.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa.

« Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi.

« Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, è consentito sia il ritorno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.

« Lo stesso personale può essere trasferito, a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione ».

Art. 5 (nuovo). — « Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dall'art. 4.

« Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), sig. Ugolini Giuseppe, ha dato prova di assoluta incomprensione dei doveri derivantegli dalla carica, abusando della stessa per svolgere un'azione faziosa e, talora, apertamente contraria alle leggi ed agli ordini impartiti dagli organi governativi.

Dagli accertamenti ispettivi eseguiti è risultato che egli stesso ha redatto e provveduto personalmente, e di sua iniziativa, senza darne peraltro preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, all'affissione di quadri murali contenenti una vignetta diretta, attraverso frasi calunniose, a screditare i legittimi rappresentanti del Governo ed a fomentare la pubblica opinione contro il loro operato.

Per tale fatto per avere, in contrasto a quanto ordinato con decreto prefettizio del 10 luglio 1950, incaricato una persona, che si è recata anche in abitazioni private, di raccogliere nel Comune firme per la nota petizione contro la bomba atomica, lo Ugolini è stato regolarmente denunciato all'autorità giudiziaria

E' stato, inoltre, accertato che il predetto sindaco, alla presenza di estranei all'Amministrazione comunale, ha compilato una lettera di protesta, diretta al prefetto, contro l'arresto di alcuni coloni ritenuti responsabili di violenza privata, in occasione di un'agitazione mezzadrile e che, con abuso delle sue funzioni, ha preteso d'autorità la consegna della chiave dei locali del C.R.A.L., la quale stava per essere resti-

tuita dal quel presidente al legittimo proprietario, ingerendosi così in questioni di natura privata che potrebbero coinvolgere la responsabilità del Comune.

Il Prefetto di Pesaro-Urbino, considerato, pertanto, che il suddetto amministratore con la sua condotta faziosa ed illegale ha contribuito direttamente a creare nel Comune una atmosfera di grave tensione, con serio pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica, lo ha sospeso dalla carica con proprio decreto del 22 luglio 1950, proponendone successivamente a questo Ministero la rimozione, ai termini dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ritenuto che nel caso in esame ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge per aderire alla proposta stessa, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale viene disposta la rimozione del sig. Ugolini Giuseppe dalla carica di sindaco del Comune suddetto con la sanzione della ineleggibilità per il periodo di tre anni, ai sensi del comma ottavo del menzionato art. 149.

Roma, addì 6 settembre 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), sig. Ugolini Giuseppe, ha contribuito direttamente a creare nel Comune le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico, in aperto contrasto con le funzioni ed i doveri inerenti alla carica;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Ugolini Giuseppe, sindaco di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

SCELBA

(4034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950.

Esito di ricorso straordinario per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso straordinario proposto dal signor Stagnì Ruggero fu Nicola per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, per aver respinto, nella seduta del 5 maggio 1949, il disegno di legge, recante modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, già approvato dal Consiglio dei Ministri;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 maggio 1950, le cui considerazioni s'intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sin. Stagnì Ruggero per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1950
Registro Tesoro n. 12, *foglio n.* 307. — AMATO

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1950.

Autorizzazione alla Società « L'Abeille Infortuni », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo furti e la riassicurazione in tutti i rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti lo esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « L'Abeille Infortuni », con sede sociale in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami infortuni e responsabilità civile, chiede di essere autorizzata ad estendere la sua attività al ramo furti e alle riassicurazioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « L'Abeille Infortuni », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo furti e la riassicurazione in tutti i rami.

Roma, addì 17 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

(4072)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 aprile 1950;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio laminato a freddo in lamiere di profondo stampaggio.	Per la fabbricazione di motocicli	kg. 500	2 anni
2. Borace.	Per la produzione di perborato sodico	kg. 500	6 mesi
3. Tronchi e radiche di legno.	Per la fabbricazione di impiallacciature (concessione decorrente dal 27 maggio 1950)	kg. 100 per ciascuna qualità di legno	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1950
Registro Finanze n. 20, *foglio n.* 35. — LESEN

(4078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 agosto 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harri Herman Stenbock, Console di Gran Bretagna a Genova.

(4041)

In data 10 agosto 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ibrahim Sabri, Console di Egitto a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(4042)

In data 10 agosto 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor André Babelon, Console di Francia a Palermo.

(4043)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1950, l'avv. Ernesto Corigliano è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli, in sostituzione dell'avvocato Michele Cozza, dimissionario.

(4040)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Piedimonte San Germano

Con decreto Ministeriale 16 settembre 1950, n. 3241, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Piedimonte San Germano, approvato con decreto Ministeriale 20 settembre 1948, n. 1826, è stato *prorogato* fino a tutto il 20 settembre 1953.

(4045)

Proroga del termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Firenzuola (Firenze)

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1950, n. 3454, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Firenzuola, approvato con decreto Ministeriale 13 ottobre 1948, è stato prorogato fino al 13 ottobre 1954.

(4046)

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5822, in data 18 settembre 1950, è stata prorogata fino al 30 marzo 1951 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento, affidata ai signori rag. Tommaso Burgio e geom. Aurelio Caracciolo, rispettivamente commissario e vice commissario della Sezione stessa.

(4047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 3 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: D'Antoni Adolfo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Galeazzi Gino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 336 — Data: 6 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Galeazzi Gino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 18 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Verticchio Dina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data 8 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pennacchi Enrico di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 — Data: 3 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Tacchetti Domenico di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 465 — Data: 29 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: De Muro Angelo fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 1° settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Valenti Gaetano di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 16 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Apostoliti Eleonora fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 276,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 28 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Firighelli Rinaldo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 2 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Santia Giuseppe fu Cesario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4461 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Borghi Antonio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 778 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Banca d'Italia sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 15 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Di Daniele Donato fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 13 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1564,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6289 — Data: 12 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Senzacqua Aldo fu Remo — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 8000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 171

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,30
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	143 —
» Milano	624,82	143,30
» Napoli	624,80	143,15
» Palermo	624,80	143,35
» Roma	624,79	143,25
» Torino	624,84	143,30
» Trieste	624,82	143,30
» Venezia	620,80	143,50

Media dei titoli del 25 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id. 3,50 % 1902	68,55
Id. 3 % lordo	46,50
Id. 5 % 1935	99,775
Redimibile 3,50 % 1934	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,20
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,27

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 31 dicembre 1948, n. 2447, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni Zampaglione, vice prefetto.

Componenti:
dott. Carmelo Balistreri, medico provinciale;
prof. Antonio Ponziani, primario titolare del reparto ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Belluno;
prof. Alberto Binotto, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Carmela Collodel, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Arnaldo Casuccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4050)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 31 dicembre 1949, n. 33115, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni D'Alessandro, vice prefetto.

Componenti:
dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. Emilio Giudici, primario ostetrico-ginecologico Ospedale di circolo di Varese;
dott. Giuseppe Bruni, specialista in ostetricia e ginecologia;
Eugenia Anghilieri, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Fausto Nunziata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4051)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Gorizia, in data 10 marzo 1950, n. 1576, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 nevembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Felice De Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
dott. Alberto Montagna, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Sussi, docente di clinica chirurgica;
prof. dott. Mario Rigoni, docente di fisiologia e patologia medica;
dott. Giovanni Manzini, medico condotto.

Segretario:
dott. Massimo Portelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4053)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.